







Nota A

Regio Decreto del 27 novembre 1933, n. 1578

Art. 3. 1-L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio (\*) in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. 2-È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. 3- È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

- a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
- b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo

(\*) **compreso l'assunzione di cariche societarie che comportino responsabilità gestionali (Amministratore unico , Amministratore delegato, Socio accomandatario, Presidente del CdA di società di capitali, Presidente di Spa, ... )**

Nota B

Criteria per la prova dell'esercizio continuativo della professione forense

L'esercizio professionale forense effettivo e continuativo è dimostrato dall'Avvocato che dichiara un reddito netto e/o un volume d'affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale pari o superiore agli importi di seguito indicati :

	Reddito IRPEF		Volume d'affari	IVA
	€	£	€	£
1995	5.479,61	10.620.000	8.211,66	15.930.000
1996	5.701,68	11.040.000	8.552,53	16.560.000
1997	6.042,55	11.700.000	9.063,82	17.550.000
1998	6.290,45	12.180.000	9.435,67	18.270.000
1999	6.383,41	12.360.000	9.575,11	18.540.000
2000	6.507,36	12.600.000	9.761,04	18.900.000
2001	6.600,32	12.780.000	9.900,48	19.170.000
2002	6.780,00		10.170,00	
2003	6.960,00		10.440,00	
2004	7.140,00		10.710,00	

I limiti annuali sono indicati nelle note illustrative del Mod5 e nel sito internet [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

**FACILITAZIONI per la prova dell'esercizio continuativo della professione**

**Per i primi 3 anni** di iscrizione Cassa, coincidenti con iscrizione Albo, è sufficiente un reddito professionale IRPEF o volume d'affari IVA di qualsiasi importo, per ciascun anno successivo al primo; **Per i 5 anni** successivi al triennio iniziale i limiti di reddito professionale indicati nei criteri fiscali sono ridotti alla metà.

**E' ammessa la media** tra redditi o volumi di affari prodotti ai fini IVA, relativi a tre anni consecutivi

**Per i praticanti** con abilitazione al patrocinio iscritti alla Cassa, non è richiesta la prova della continuità dell'esercizio professionale essendo sufficiente, a tal fine, il certificato di abilitazione al patrocinio.

**Per la maternità**, la madre è esonerata dalla prova dell'esercizio continuativo per massimo due anni: l'anno della nascita del figlio e/o il precedente, se la professionista era già in stato di gravidanza, e/o il successivo.

**Nei casi comprovati** di malattia o di altro grave impedimento, la Giunta Esecutiva può valutare, con giudizio discrezionale, la continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, tenuto presente ogni elemento fornito dall'interessato o comunque acquisito e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

## Nota C

### Articolo 11 legge 141/92

L'iscrizione alla Cassa ha effetto dall'anno di presentazione della domanda o dal primo anno in cui sono stati superati i limiti di reddito netto professionale o di volume di affari stabiliti dagli Organi Collegiali della Cassa per l'accertamento della continuità dell'esercizio forense.( nota B ). Se il raggiungimento dei livelli fiscali è avvenuto prima dell'anno anteriore a quello della presentazione della domanda di iscrizione, verranno applicate le penalità previste nel III comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 141.

## Nota D

### Articolo 13 legge 141/92

L'iscrizione retroattiva può essere richiesta, **a pena di decadenza**, contestualmente alla presente istanza e solamente se concorrono le seguenti condizioni:

- 1) Che si tratti di prima iscrizione alla Cassa.
- 2) Che l'interessato sia in regola con l'invio delle Comunicazioni obbligatorie (Mod/5).
- 3) Che l'interessato non sia inadempiente all'obbligo di iscrizione (II comma dell'art. 22 della legge 576/80, come sostituito dall'art. 11, comma I legge 141/92).
- 4) Che l'interessato non abbia compiuto il 40° anno di età.

Tale iscrizione può comprendere:

- ) gli anni di praticantato con abilitazione
- ) i primi tre anni di iscrizione all'Albo. ( **i predetti anni potranno essere convalidati ai fini pensionistici qualora siano stati rispettati i criteri per la prova dell'esercizio continuativo- nota B -** )

**Nella domanda devono essere indicati i redditi professionali e i volumi di affari**, anche per gli anni di iscrizione nei Registri dei praticanti abilitati per i quali si richiede l'iscrizione alla Cassa, a pena di inammissibilità

## Nota E

### Articolo 14 legge 141/92

Ove l'interessato abbia superato, alla decorrenza di iscrizione alla Cassa, il 40° anno di età, può ottenere i benefici di cui all'articolo 14 legge 141/92 con il pagamento di una contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione. La predetta facoltà si esercita, **a pena di decadenza** contestualmente alla domanda di iscrizione alla Cassa. Tale beneficio permette, unitamente alle altre condizioni previste dall'attuale normativa, l'accesso alle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta a favore degli eredi.

## Rateazione

La rateazione per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'iscrizione retroattiva alla Cassa (art.13 L.141/92) o dell'ammissione del beneficio di cui all'art.14 L.141/92, è concessa, a richiesta, per un numero massimo di tre rate annuali con la maggiorazione degli interessi di mora previsti nella stessa misura delle imposte dirette.